



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa



Ordinanza sindacale n. 264..... del 9-8-2024.....

OGGETTO: San Lorenzo e Ferragosto 2024 . Misure di sicurezza e decoro urbano .

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con l'approssimarsi della serata di San Lorenzo e della festività di Ferragosto, ricorrenze tradizionalmente dedicate all'organizzazione di festeggiamenti pubblici e privati durante i periodi diurni e/o notturni che attirano la partecipazione di un notevole afflusso di pubblico;
- nel suddetto periodo è ormai da anni consuetudine assistere a bivacchi, accensione di fuochi sulle spiagge;

CONSIDERATO che:

- il consistente afflusso di avventori potrebbe provocare, altresì, seri pericoli per l'incolumità pubblica e situazioni di grave incuria e degrado dell'ambiente;
- nel predetto periodo e, con particolare riferimento alle notti fra il 10 e l'11 e fra il 14 ed il 15 agosto, vengono solitamente accesi falò sulle spiagge del litorale balneare del territorio di Scicli , e che nello stesso periodo vengono installati tendaggi, tende da campo e ricoveri provvisori sulle spiagge;

CONSIDERATO, altresì, che in particolare l'accensione dei fuochi sull'arenile rappresenta un danno per l'ambiente e può essere pericoloso per la pubblica incolumità e sicurezza, e che l'installazione di tendaggi e ricoveri provvisori risultano fonte di assembramenti, schiamazzi notturni e relativa produzione incontrollata di rifiuti;

RILEVATO che, di particolare rilievo appare il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso di contenitori di bevande di vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arrecando un danno al decoro cittadino e costituendo un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio;

RAVVISATO che:

- trattasi di fenomeni che determinano problematiche di sicurezza pubblica e privata legate inevitabilmente all'insorgenza di tali comportamenti;
- in concomitanza delle ore notturne si concentra il consumo di bevande alcoliche ed alimenti lungo tutto il litorale rivierasco della Città, che comporta una alterazione dei normali livelli di decoro urbano e sicurezza pubblica;

CHE per le superiori considerazioni, allo stesso tempo, oltre che tollerare la vita notturna delle persone è necessario tutelare la sicurezza pubblica;

RITENUTO prevedere, per quanto predetto, preservare le spiagge dei litorali del territorio di Scicli, sia sotto il profilo del decoro e dell'igiene che della sicurezza e dell'ordine pubblico, prevedendo di vietare la detenzione e il trasporto di legna per accendere i falò e fuochi di ogni genere sugli arenili ed in prossimità delle aree pubbliche e demaniali; di vietare altresì l'utilizzo di gazebo, tende, accampamenti, nonché vietare il consumo e la detenzione di bevande alcoliche e superalcoliche in spiaggia;

VISTI, in particolare:

- l'art. 659 c.p. "Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone";
- l'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

- che l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. Dispone che "il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione e del potere di ordinanza del suddetto articolo 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Sicurezza Urbana approvato con delibera di C.C. N. 59 del 12/09/2019;
- il T.U.L.P.S. ed il relativo regolamento di esecuzione;
- lo Statuto Comunale;

Al fine di scongiurare eventuali pericoli per l'incolumità pubblica, compromissioni per l'ambiente e disturbi per la quiete pubblica, ferma restando l'ordinaria regolamentazione sull'utilizzo delle spiagge,

Per i motivi espressi in narrativa

ORDINA

1. IL DIVIETO dalle ore 08,00 del 10 agosto alle ore 06,00 dell'11 agosto 2024 e dalle ore 08,00 del 14 agosto alle ore 06,00 del 15 agosto di detenzione, a qualsiasi titolo, ed il trasporto, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all'accensione di fuochi sulle spiagge dei litorali di Scicli, ovvero in prossimità delle aree pubbliche e demaniali marittime;

2. Sono VIETATI, sempre dalle ore 08,00 del 10 agosto alle ore 06,00 dell'11 agosto 2024 e dalle ore 08,00 del 14 agosto alle ore 06,00 del 15 agosto:

1. la detenzione, a qualsiasi titolo, ed il trasporto, con qualsiasi mezzo sulla spiaggia, ovvero in prossimità di aree demaniali marittime, di bottiglie e/o recipienti di qualsiasi tipo, contenenti sostanze atoliche e/o superalcoliche, fatta eccezione per l'attività di vendita e somministrazione dei pubblici esercizi;

2. E' fatto divieto il consumo sulla spiaggia, ovvero in prossimità di aree demaniali marittime di bibite o alcolici in bottiglie e bicchieri di vetro, nonché in lattine, acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove;

3. E' fatto divieto sulla spiaggia, ovvero in prossimità di aree demaniali marittime, da parte di tutti i consumatori, il deposito, l'abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di lattine, bottiglie di vetro, bicchieri di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale;

4. il trasporto, allocazione e uso, a qualsiasi titolo, di tende e apparecchiature per il campeggio la sosta, il pernottamento e il bivacco;

5. il trasporto e detenzione di oggetti contundenti di vario tipo e/o atti ad offendere incolumità fisica;

DISPONE

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Proprio nonché mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Di rendere immediatamente esecutiva la presente ordinanza.

AVVISA

Che fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da legge e regolamenti l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 25,00 ad € 500,00, secondo le modalità di cui alla L.589/1981.

INFORMA

Che, contro la presente ordinanza, è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario

al Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Scicli.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa, per quanto di rispettiva competenza:

- All'U.P.G. - Prefettura di Ragusa;
- Alla Questura di Ragusa;
- Alla Tenenza dei Carabinieri di Scicli;
- Alla Stazione Carabinieri di Donnalucata;
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa;
- Al Comando di Polizia Municipale di Scicli;
- Alla Capitaneria di Porto di Pozzallo
- Alla Protezione Civile Scicli;

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

IL SINDACO

Geom. Mario Marino

